

CONSORZIO “VINI DI BERTINORO”

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE E LOGO

È costituito, ai sensi degli articoli 2602 e segg. del Codice Civile, un Consorzio fra i produttori vitivinicoli di Bertinoro, denominato: "CONSORZIO VINI DI BERTINORO".

L'Assemblea dei Soci potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico quale logo identificativo degli aderenti al Consorzio.

ART. 2) SEDE

Il Consorzio ha sede a Bertinoro in Piazza della Libertà 1. L'eventuale variazione della sede non comporta modifica statutaria ma deve essere approvata dall'assemblea straordinaria dei Soci.

ART. 3) FINALITÀ

Il Consorzio, che è apolitico e senza scopo di lucro, si propone di:

- a) promuovere e tutelare la conoscenza in Italia e all'estero di Bertinoro e dei suoi vini;
- b) promuovere, incentivare e sviluppare la conoscenza dell'immagine di Bertinoro, della sua cultura e delle sue tradizioni nel settore enologico, attraverso l'organizzazione diretta o in collaborazione con altri enti pubblici e non, di manifestazioni di ogni genere, di campagne di sensibilizzazione, anche di natura pubblicitaria, di attività editoriali e quanto altro utile alla divulgazione dell'immagine di Bertinoro e dei suoi vini;
- c) promuovere e organizzare, direttamente e non, studi e ricerche volti a favorire la crescita e lo sviluppo gestionale e tecnologico dei Soci;
- d) istituire, organizzare e gestire tutte le attività, manifestazioni, eventi, visite all'estero legate al contesto socio-economico del territorio di Bertinoro, che i Soci ritenessero di voler attivare. Attività

tutte, comunque, intese come mezzo di elevazione sociale, morale, culturale ed economica del territorio di Bertinoro;

e) creare e mantenere un rapporto costante con la Pubblica Amministrazione in merito alle scelte qualificanti le manifestazioni e le attività promosse dal Consorzio, anche con riferimento a tutte le problematiche di tipo organizzativo ed amministrativo connesse alle manifestazioni ed attività varie promosse dal Consorzio;

f) utilizzare ogni e qualsiasi forma pubblicitaria, promozionale e di sovvenzione inerente o connessa alle attività istituzionali del Consorzio, anche se organizzate da altri Enti, Organizzazioni e/o Istituzioni;

g) tutelare i diritti del Consorzio anche in sede giudiziaria

h) aderire ad altri organismi nazionali o sovranazionali aventi finalità analoghe o affini a quelle proprie del Consorzio;

i) promuovere per conto dei Soci acquisti di beni e servizi a condizioni di miglior favore.

ART. 4) DURATA

Il Consorzio è costituito per dieci anni, prorogabili.

ART. 5) SOCI

I Soci del Consorzio si distinguono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Ordinari;

c) Soci Sostenitori;

aa) sono Soci Fondatori, le persone fisiche e giuridiche che hanno dato vita al Consorzio in sede di prima costituzione. I Soci Fondatori sono tenuti al versamento delle quote associative del Consorzio;

bb) sono Soci Ordinari le persone fisiche, giuridiche e gli Enti che, condividendo gli scopi ed i fini del Consorzio, chiedono di aderirvi e vengono accettati. Possono essere Soci Ordinari persone fisiche e giuridiche svolgenti attività vitivinicole con sede nel territorio del comune di Bertinoro.

I criteri per la richiesta di adesione al Consorzio come Socio Ordinario sono i seguenti:

- I. L'ubicazione di vigneti e cantina di produzione nel territorio del Comune di Bertinoro;
- II. L'avvenuta iscrizione dell'azienda vitivinicola all'Albo degli Imbottiglieri;
- III. L'avviata commercializzazione dei vini dell'azienda del richiedente da almeno 3 (tre) anni;
- IV. La produzione vinicola annua dell'azienda del richiedente di almeno 10.000 (diecimila) bottiglie;
- V. La segnalazione dell'azienda vitivinicola in almeno 2 (due) guide specializzate.

L'adesione al Consorzio in quanto Socio Ordinario è subordinata all'avallo dell'Assemblea dei Soci, che deve concedere l'accesso all'unanimità, con decisione inappellabile.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'ammissione è subordinata al versamento della quota d'ingresso e della quota associativa annuale che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata al nuovo Socio dal Consiglio Direttivo del Consorzio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'eventuale esclusione della domanda di ammissione è valida per un anno dalla data di presentazione della domanda, non pregiudicando conseguentemente un'ulteriore richiesta di associarsi. Non sono posti limiti al numero delle domande ammissibili da parte di un aspirante Socio.

I Soci Ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative del Consorzio;

cc) sono Soci Sostenitori le persone fisiche, giuridiche ed Enti che chiedono di aderire al Consorzio e vengono accettati. Possono essere Soci Sostenitori del Consorzio tutti coloro che ne condividono gli scopi, siano essi istituzioni, commercianti, artigiani, imprenditori, liberi professionisti o altri operatori economici anche se non residenti nel territorio di Bertinoro, la cui domanda di ammissione sia accettata e ratificata dall'Assemblea dei Soci.

L'ammissione a Socio Sostenitore viene deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei voti, con decisione inappellabile e senza obbligo di giustificazione.

In caso di accoglimento della domanda di ammissione, l'ammissione è subordinata al versamento della quota d'ingresso e della quota associativa annuale che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione inviata al nuovo Socio dal Consiglio Direttivo del Consorzio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I Soci Sostenitori, oltre alle quote sociali del Consorzio, versano un contributo stabilito dall'Assemblea in accordo con gli stessi Soci Sostenitori.

I Soci Sostenitori partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale la cui entità e le cui modalità di pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

Il diritto di voto spetta ai Soci Fondatori e ai Soci Ordinari purché in regola con gli adempimenti sociali.

L'impegno che ogni Socio assume all'atto dell'iscrizione si intende assunto per la durata dell'anno solare in corso. Ogni Socio si impegna a rispettare, oltre alle norme statutarie, anche eventuali regolamenti del Consorzio che, per essere validi, dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci; tutti i Soci dovranno inoltre uniformarsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo del Consorzio e dell'organo assembleare.

ART. 6) PATRIMONIO, ENTRATE E USCITE

Il patrimonio e le entrate del Consorzio sono costituiti da:

- I. *quota d'ingresso*, quantificata per ciascun Socio in 800 (ottocento) euro una tantum e dovuta al momento dell'adesione al Consorzio per i Soci Fondatori o entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione per i nuovi Soci;
- II. *quote associative annuali*, quantificate dalla prima Assemblea dei Soci di ogni anno, da onorare entro 30 giorni dalla data della convocazione di tale Assemblea.
- III. *eventuali erogazioni, donazioni e lasciti*;
- IV. *contributi straordinari dei Soci*;

V. *contributi, proventi e quote associative periodiche* ottenuti attraverso l'attività istituzionali del Consorzio;

VI. *eventuali fondi di riserva* costituiti con eccedenze di bilancio;

VII. *beni mobili ed immobili* che diverranno di proprietà del Consorzio;

VIII. *ogni altra entrata* che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le uscite del Consorzio sono costituite da:

I. *uscite per la gestione annuale dell'esercizio*;

II. *uscite straordinarie* per il perseguimento degli scopi del Consorzio indicati all'art. 3, nella misura deliberata dall'Assemblea.

ART. 7) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Godono del diritto di voto ad eleggere gli organi sociali e votare in sede assembleare tutti i Soci Ordinari e Fondatori in regola con il versamento delle quote sociali.

Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i Soci Ordinari e Fondatori.

L'impegno che ogni Socio assume all'atto dell'iscrizione si intende assunto per la durata dell'anno solare in corso.

La quota associativa per un anno solare dovrà essere versata entro e non oltre i 30 giorni successivi all'Assemblea che ne ha determinato l'entità. Il Socio che non provvederà al pagamento della quota associativa annuale entro la scadenza verrà richiamato all'adempimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il ritardo per 2 volte consecutive a distanza di non meno di un mese l'una dall'altra legittimerà il Consiglio Direttivo a deliberarne l'esclusione.

ART. 8) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per decesso del Socio;
- b) per dimissioni volontarie del Socio da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;

- c) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui venga a mancare anche solo uno dei requisiti per cui il Socio è stato ammesso;
- d) per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio Direttivo, o, in caso di ricorso del Socio al giudizio dell'Assemblea, ratificato dai soci nella prima Assemblea successivamente indetta.

Sono considerate cause di esclusione del Socio:

- l'indegnità da chiunque accertata e documentata al Consiglio Direttivo;
- la morosità nei pagamenti delle quote sociali o dei contributi associativi approvati; è considerato moroso il Socio che, essendo stato invitato per iscritto dall'organo amministrativo a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali e/o dei contributi non vi abbia provveduto;
- l'indisciplina o la violazione delle norme dettate dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto, dal Regolamento Interno se esistente o da eventuali deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- la reiterata assenza ingiustificata a quattro riunioni assembleari;
- il porre in essere attività o azioni contrastanti con i principi a cui il Consorzio fa riferimento o a cui si ispira;
- la sentenza dichiarativa di fallimento, la sottoposizione ad altre procedure concorsuali, lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'attività, la cessione delle quote o delle partecipazioni societarie;

Nei predetti casi di indegnità, morosità, indisciplina, violazione di norme statutarie e per le altre cause di esclusione si ha il ritiro cautelare immediato, all'atto della constatazione del fatto, della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo o da persona all'uopo delegata dal Consiglio Direttivo stesso; il ritiro anche temporaneo della tessera comporta la sospensione di tutti i diritti connessi alla qualifica di Socio del Consorzio. A seguito del ritiro della tessera sociale l'eventuale esclusione o la restituzione della tessera viene deliberata in sede di Consiglio Direttivo, sentite le ragioni del Socio, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla constatazione del fatto. La decisione motivata è comunicata al Socio entro il termine massimo di 8 (otto) giorni dalla data di delibera. Al Socio è consentito il ricorso al giudizio dell'organo assembleare.

Nel termine di 8 (otto) giorni dalla data della delibera, viene comunicato per iscritto al Socio da parte del Consiglio Direttivo la decadenza dalla qualifica di Socio.

In tutti i casi di sospensione anche solo temporanea della qualifica di Socio, con la sospensione della qualifica si intendono automaticamente sospese tutte le prerogative attinenti alla qualifica di Socio tra cui in particolare l'uso del marchio collettivo del Consorzio.

In caso di perdita della qualifica di Socio le quote associative ed i contributi versati non sono rimborsabili, né altresì può essere restituita alcuna quota proporzionale del patrimonio sociale.

I Soci receduti o esclusi rimangono comunque responsabili verso il Consorzio per tutte le spese sostenute o da sostenere per il finanziamento del medesimo o per il soddisfacimento delle richieste effettuate dal medesimo sino alla data in cui ha avuto fine il rapporto associativo, sia nei confronti del Consorzio che nei confronti di terzi.

Solo nel caso di morosità il Socio potrà essere riammesso l'anno successivo, previa corresponsione, oltre che della quote associative e contributi dell'anno di riammissione, anche di quelle pregresse per la cui morosità era stato escluso.

Salvo il caso dell'esclusione per morosità, in tutti gli altri casi sopra previsti l'esclusione pregiudica definitivamente la riammissione a Socio del Consorzio.

ART. 9) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale corre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 10) FONDO DI RISERVA

Il Consorzio ha l'obbligo di accantonare annualmente una quota, decisa dall'Assemblea a titolo di fondo di riserva. Tale fondo sarà amministrato su indicazione dell'Assemblea.

In caso di utilizzo del fondo di riserva l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro mediante contributo da parte dei Soci, stabilendone modalità e termini.

Esso, oltre che servire per coprire spese impreviste ed altri eventi straordinari, potrà essere parzialmente destinato ad esigenze specifiche decise dall'Assemblea.

ART. 11) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- I. L'Assemblea dei Soci;
- II. Il Presidente;
- III. Il Segretario-Tesoriere;
- IV. Il Consiglio Direttivo;
- V. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ART. 12) ASSEMBLEA - COMPETENZE

L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente almeno una volta ogni anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da un terzo dei Soci, i quali dovranno proporre l'ordine del giorno.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata **entro quindici giorni** dalla data della richiesta.

L'Assemblea in sessione straordinaria delibera in materia di:

- modifiche statutarie;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- scioglimento del Consorzio;
- altri argomenti riguardanti la gestione straordinaria.

L'Assemblea potrà essere convocata a mezzo avviso affisso all'albo del Consorzio almeno tre giorni prima della data di svolgimento.

Della convocazione potrà essere data notizia anche a mezzo telefonico o attraverso posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione e le materie poste all'ordine del giorno.

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio i Soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Ciascun Socio potrà essere rappresentato da altro Socio in Assemblea; ogni Socio può essere portatore di non più di una delega di rappresentanza.

La rappresentanza deve essere limitata a singole riunioni, in ogni caso la delega deve essere in forma scritta.

Tanto l'Assemblea ordinaria quanto quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci.

La reiterata assenza ingiustificata per quattro volte consecutive a riunioni assembleari comporta l'esclusione dal Consorzio.

L'Assemblea ha tutti i poteri non specificatamente affidati ad altri organi dal presente statuto.

Essa nomina il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario - Tesoriere ed i membri del Collegio dei Sindaci Revisori.

Le deliberazioni assembleari sia in sessione ordinaria che straordinaria, prese nel rispetto delle norme statutarie e di legge, impegnano e vincolano tutti i Soci, anche gli assenti ed i dissenzienti.

ART. 13) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri **in numero non inferiore a due e non superiore a nove**. Tutti gli incarichi sociali, ivi compresi quello di Presidente e Vice-Presidente, sono svolti a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute e documentate in ragione dell'Ufficio.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Possono far parte del Consiglio, senza diritto di voto, rappresentanti dei Soci Sostenitori.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni, o per qualsiasi altra causa, non abbia più la possibilità di **esprimere una maggioranza qualificata** (la metà più uno del numero dei membri).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri membri, senza formalità.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) comunicare l'ammissione dei Soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci in conformità a quanto disposto dal presente Statuto;
- c) assumere deliberazioni in merito al comportamento dei Soci in relazione all'attività sociale;
- d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annuali o altre contribuzioni da parte dei Soci;
- e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- l) redigere eventuali regolamenti per l'attività del Consorzio;
- g) nominare figure particolari ritenute necessarie per il buon funzionamento del Consorzio;
- h) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i Soci che si dovessero rendere necessari;
- i) decidere tutte le questioni che interessano il Consorzio.

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare sul buon andamento del Consorzio.

ART. 14) PRESIDENTE

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige il Consorzio e ne è il rappresentante legale.

Può essere una figura esterna al Consorzio. Il voto del Presidente determina l'approvazione a maggioranza in caso di parità nelle votazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni assembleari e quelle del Consiglio Direttivo,

Per tutte le operazioni bancarie di importo superiore ad Euro 1.500,00 (millecinquecento) alla firma del Presidente dovrà essere abbinata in modo congiunto quella del Segretario - Tesoriere.

ART. 15) VICE-PRESIDENTE

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

ART. 16) SEGRETARIO - TESORIERE-

Il Segretario-Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni; cura l'amministrazione e si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili (salvo delega a terzi); provvede alla conservazione dei beni del Consorzio e alla liquidazione delle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

Egli è il responsabile interno a livello amministrativo.

ART. 17) COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

L'Assemblea ordinaria, può nominare i Sindaci Revisori che durano in carica tre anni, comunque fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che possono essere anche non Soci. I membri effettivi ed i membri supplenti sono eletti dall'Assemblea. I Sindaci Revisori debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione, nonché il rendiconto ed il preventivo annuale che essi debbono accompagnare con una relazione illustrativa.

I Sindaci Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza avere voto deliberativo.

La funzione di Sindaco Revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

ART. 18) LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO

Il Consiglio Direttivo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione.

Entro trenta giorni dalla data fissata per l'Assemblea che lo deve approvare, il Consiglio Direttivo deve inviare copia dei bilanci e della sua relazione al Collegio dei Revisori, se eletto, per la relativa approvazione.

Indipendentemente dalle disposizioni fiscali e di legge alle quali il Consorzio ha l'obbligo di uniformarsi in base al regime fiscale adottato, i rendiconti dovranno essere stilati secondo criteri di

correttezza e trasparenza, facendo riferimento, se necessario, alle disposizioni del Codice Civile vevolevoli per le società di capitali.

Le operazioni di gestione potranno essere annotate con il metodo della partita semplice o doppia a seconda della complessità delle medesime e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di legge e fiscali obbligatorie in materia.

I libri del Consorzio sono costituiti, se adottati:

- 1) *dal libro dei verbali di Assemblea*, nel quale saranno verbalizzate tutte le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie;
- 2) *dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo*, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni del Consiglio medesimo;
- 3) *dal libro dei Soci*, nel quale verranno trascritti annualmente tutti i nominativi dei Soci, le relative variazioni, l'indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all'atto dell'ammissione e successivamente;
- 4) *dal libro del Collegio dei Revisori*, se è stato eletto, nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni del Collegio medesimo;
- 5) *dal libro degli Inventari*, nel quale saranno trascritte, in modo analitico, inizialmente e poi annualmente, tutte le attività e passività del Consorzio;
- 6) *dal libro Giornale*, nel quale saranno trascritte le scritture contabili, tenute con il metodo della partita doppia, o da un più semplice registro cronologico delle entrate ed uscite, tenuto col metodo della partita semplice, se il primo non sia necessario per legge o disposizioni fiscali;
- 7) *dalle scritture ausiliarie* (se ricorre l'obbligo o la necessità) nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati per categorie omogenee, in modo da consentire di desumere chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del risultato di esercizio e del patrimonio;
- 8) da tutti i libri e registri obbligatoriamente previsti dalla normativa fiscale.

I libri e le scritture di cui ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, se dovuti, sono tenuti a cura del Segretario ed a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo; i libri di cui al punto 4 sono tenuti a cura e responsabilità del Presidente del Collegio.

I libri sociali possono essere conservati presso la sede legale del Consorzio.

Tutti i libri suddetti, se dovuti, ad eccezione delle scritture ausiliarie, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, se obbligatorio per legge, bollati in ogni foglio; la vidimazione,

se dovuta, deve essere eseguita a norma degli artt. 2215 e 2216 del Codice Civile (ovvero a cura del Presidente del Collegio dei revisori, ad eccezione dei libri e registri di cui al punto 8);
Tutti i Soci hanno diritto di esaminare e chiedere estratti di tutti i libri e scritture.

ART. 19) SCIoglimento

Il Consorzio non potrà essere sciolto se non in base a deliberazione dell'Assemblea in sessione straordinaria con maggioranza dei 2/3 dei Soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la stessa maggioranza sulla destinazione a finalità di utilità generale del patrimonio residuo.

La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione dovrà avvenire in conformità alle disposizioni e relative norme di attuazione del Codice Civile per le persone giuridiche, se ed in quanto applicabili e previa consultazione dell'organismo di controllo.

ART. 20)

Per tutta la durata del Consorzio è espressamente fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

ART. 21)

Per il miglior conseguimento degli scopi statutari il Consorzio potrà concludere accordi economici con persone, enti e società accettando di dare pubblicità ai prodotti di questi e ricevendo in corrispettivo prestazioni adeguate in denaro o cose.

ART. 22)

Tutte le controversie fra il Consorzio ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri, anche Soci del Consorzio di cui due scelti dalle parti interessate ed terzo che assume la presidenza, nominato dal Sindaco di Bertinoro.

Al Collegio sono demandati più ampi poteri istruttori e decisionali. Esso dovrà pronunciarsi in ogni caso entro 60 giorni. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dallo Statuto o dall'eventuale regolamento di disciplina, approvato dall'Assemblea dei Soci. La proposta di radiazione di un Socio dal Consorzio deve essere comunicata al Presidente del Consorzio per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratifica da parte dell'Assemblea generale dei Soci.

ART. 23)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia.

I Soci,
